

Legge stabilità 2013 – Misure in materia di lavoro Scheda di lettura

Ammortizzatori sociali

Ammortizzatori sociali in deroga (co. 15, 253,254,255)

Si prevede la possibilità di finanziare gli ammortizzatori sociali in deroga nelle Regioni dell'Obiettivo Convergenza, in relazione a misure di politica attiva e ad azioni innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione, attraverso la riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007/2013 oggetto del Piano di Azione e Coesione. Il Fondo per l'Occupazione viene conseguentemente incrementato, per il 2013, delle relative risorse. Le Regioni interessate hanno già destinato a tal fine la somma complessiva di 530 milioni di euro.

Il Fondo per l'Occupazione è stato inoltre finanziato con ulteriori 200 milioni di euro da destinare agli ammortizzatori in deroga per l'anno 2013, provenienti dal fondo per la decontribuzione di cui alla legge n.247/07 e dalle risorse della legge 845/78 versate all'Inps e non destinate ai Fondi Interprofessionali. L'iniziale ipotesi di destinare agli ammortizzatori in deroga risorse dei Fondi Interprofessionali è stata per ora superata grazie al confronto tra Governo e parti sociali. E' prevista una verifica entro il 30 aprile 2013 tra Ministro del lavoro e parti sociali, per determinare l'eventuale fabbisogno aggiuntivo e le possibilità di reperimento delle risorse per coprire tale fabbisogno, compresa l'eventualità di destinare agli ammortizzatori in deroga, in via eccezionale, il 50% delle risorse dei Fondi per il solo periodo compreso tra il 1 giugno 2013 e il 31 dicembre 2013. In tale evenienza, chiederemo un forte impegno a trovare fonti di finanziamento alternative che eviti di utilizzare le risorse dei Fondi Interprofessionali.

Nel complesso le due norme, sulle quali la Cisl si è molto spesa, portano risorse aggiuntive al Fondo per l'occupazione per il 2013 pari a 730 milioni di euro. Tenendo presente il rifinanziamento di 1000 mln di euro già disposto dalla legge n.92/2012 (riforma del lavoro), e la decurtazione di 30 milioni di euro disposta dalla stessa legge di stabilità (co.15) in attuazione della spending review, l'ammontare complessivo del Fondo per l'Occupazione per il 2013 è pari a 1700 milioni di euro, in gran parte disponibili per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, la cui normativa di riferimento è stata prorogata per gli anni 2013-2016 dalla stessa legge n.92/2012.

Contratti di solidarietà (co.256 e co.405)

Viene prorogata per il 2013, nel limite di 60 milioni di euro, l'incremento dal 60 all'80% dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di tipo a), per le aziende rientranti nel campo di applicazione della cigs, di cui all'art.1 della legge 863/84.

Inoltre viene prorogata, nel limite di 35 milioni di euro per il 2013, la possibilità di stipulare contratti di solidarietà di tipo b), per le imprese non rientranti nell'ambito di applicazione della cigs (articolo 5, commi 5 e 8, legge n.236/93).

E' stata accolta la richiesta del sindacato che aveva insistito fino all'ultimo sulla proroga ed il rifinanziamento della due norme.

Cigs per cessazione attività (co. 405)

Viene prorogata per il 2013 la possibilità, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di proroghe dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale, nel caso di cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi.

Cig in deroga settore pesca (co. 229)

Viene destinata, per il 2013, la somma di 30 milioni di euro per il riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.

Norme non prorogate

Non è stato invece possibile, a causa della scarsità di risorse, prorogare alcune delle altre norme che, di anno in anno, vengono rifinanziate con legge di stabilità. Tra queste segnaliamo con disappunto quella relativa all'iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati dalle imprese fino a 15 dipendenti. Tra le altre norme non prorogate figurano anche la corresponsione anticipata di cigo e cigs per auto impiego, gli incentivi all'assunzione dei percettori di ammortizzatori in deroga, la norma che consentiva il rientro dei cassintegrati in azienda in attività formative, l'autorizzazione all'Inps per l'anticipazione del pagamento dei trattamenti, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione per le casse in deroga con richiesta di pagamento diretto.

Detassazione premio di produttività (co.481,482)

Vengono prorogate a tutto il 2013 le misure di detassazione dei contratti di produttività. L'agevolazione trova applicazione nel limite massimo di 950 milioni nel 2013, di 1 miliardo nel 2014, di 200 milioni nel 2015, per un totale di 2, 15 miliardi nel triennio. Nella formulazione originaria della norma, il limite massimo di onere per l'anno 2013 era fissato a 1.200 milioni di euro. La riduzione è dovuta alla destinazione di 250 milioni di euro al Fondo per la protezione civile, per la realizzazione di interventi nelle regioni e nei comuni colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 2012.

Si tratta di cifre notevoli, considerate le condizioni del bilancio pubblico e la situazione complessiva di crisi, che sono state stanziare dal Governo in considerazione dell'accordo tra le parti sociali dello scorso mese di novembre.

Si demanda a un D. P.C.M., di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione delle modalità di attuazione dell'agevolazione. Come è noto nell'accordo

interconfederale firmato lo scorso novembre le parti chiedono che la detassazione del salario di produttività, attraverso un' imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali con aliquota al 10%, sia applicabile ai redditi da lavoro dipendente fino a 40 mila euro lordi annui, migliorando le condizioni di applicabilità previste per il 2012.

Ove il decreto attuativo non sia emanato entro il 15 gennaio 2013, il Governo promuove, previa comunicazione alle Camere, un'apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse:

- a politiche per l'incremento della produttività;
- al rafforzamento del sistema dei confidi per migliorare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, e per incrementare le risorse del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

Attuazione e modifiche legge n.92/2012

Modifiche alla disciplina dell'Aspi e della mini-Aspi (co. 250)

Vengono modificati alcuni commi dell'articolo 2 della legge n.92/2012, relativi ad Aspi e mini Aspi, per maggiore chiarezza e per correggere alcune incongruenze:

- fermo restando il periodo massimo di erogazione dell'ASPI per i lavoratori di età inferiore a 55 (12 mesi), si chiarisce che verranno detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti non più nel medesimo periodo (come attualmente previsto), bensì negli ultimi dodici mesi ;
- fermo restando il periodo massimo di erogazione dell'ASPI per i lavoratori di età pari o superiore ai 55 anni (18 mesi), si chiarisce che verranno detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti non più nel medesimo periodo (come attualmente previsto), bensì negli ultimi diciotto mesi ;
- si conferma che la mini-ASPI viene corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno, ma ai fini della durata non vengono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione, modificando, su richiesta sindacale, la precedente dizione, particolarmente penalizzante per i lavoratori stagionali, che prevedeva la detrazione dei periodi di indennità già fruiti nel periodo.
- tra le disposizioni applicabili alla mini-ASPI mutate dalla disciplina dell'ASPI, viene soppresso il riferimento al comma 15 dell'articolo 2 della L. 92, relativo alla sospensione dell'erogazione dell'indennità in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato, perché già regolamentata in altra parte del provvedimento ;
- si prevede che alle prestazioni liquidate dall'ASPI si applichino, per quanto non previsto dalla stessa legge 92/2012 ed in quanto applicabili, le norme già operanti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola;
- viene modificato, per renderne certo il calcolo, il c.d. "contributo di licenziamento" a carico del datore di lavoro, dovuto nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013. La somma dovuta è pari al 41% del massimale mensile di Aspi (in luogo del 50 per cento del trattamento mensile iniziale di ASpl attualmente previsto dalla legge 92), sempre per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni;
- si proroga (modificando il comma 39 dell'articolo 2 della L. 92) al 1° gennaio 2014 l'entrata in vigore della riduzione dal 4% al 2,6% dell'aliquota contributiva a carico dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro, destinata ai fondi per la formazione;

- si tratta di correzione di un refuso (modificando la lettera c) del comma 71 dell'articolo 2 della L.92/2012). Si prevede infatti l'abrogazione, dal 2017, dell'articolo 11, comma 2, della L. 223/1991 relativo al trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili, in luogo dell'abrogazione dell'art.10 della stessa legge relativo alla cassa integrazione in edilizia.

Modifiche alla disciplina dei fondi bilaterali di solidarietà (co.251)

Viene modificato l'art.3, co. 4 della legge n.92, prevedendo che l'obbligo di stipulare accordi e contratti collettivi ai fini della costituzione dei fondi di solidarietà bilaterali sia da ottemperare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della L. 92/2012, e cioè entro il 18 luglio 2013, prorogando di 6 mesi il termine attualmente previsto. Tale proroga è stata richiesta da tutte le parti sociali al fine di avere un tempo maggiore per dare vita ai suddetti fondi. Sarebbe stato opportuno prorogare contestualmente i termini per la costituzione del fondo residuale, per la costituzione dei fondi secondo il modello alternativo, nonché quelli per l'adeguamento alle nuove regole dei fondi già esistenti, benché anche in via interpretativa si potranno considerare conseguentemente prorogati tali termini.

Viene poi modificato il comma 31 dell'art.3, relativo alle durate delle prestazioni dei fondi. Si prevede che i richiamati fondi debbano assicurare, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, la prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all'integrazione salariale, la cui durata massima sia non inferiore (la precedente dizione era "di durata non superiore") a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, e comunque non superiore alle durate massime previste dall'articolo 6, commi primo, terzo e quarto della L. 20 maggio 1975, n. 164 per la cassa integrazione ordinaria, pari a 3 mesi continuativi, prorogabili fino ad un massimo di 1 anno.

Inoltre, modificando la lettera a) del comma 32 dell'art.3, si precisa che i fondi, tra le finalità aggiuntive, potranno avere non solo l'erogazione di prestazioni integrative rispetto alle prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione dal rapporto di lavoro, ma anche prestazioni integrative in relazione alle integrazioni salariali.

Conferma incentivi per le assunzioni di giovani e donne (co.252)

Viene inserito il comma 12-bis all'articolo 4 della L. 92/2012, che conferma, in materia di incentivi per l'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, quanto disposto da decreto del D.M. interministeriale del 5 ottobre 2012. Quest'ultimo decreto, attuando quanto disposto dall'articolo 24, comma 27, del D.L. 201/2011, ha istituito il Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, individuando in particolare i seguenti interventi, nel limite di spesa di euro 196.108.953 per l'anno 2012 e di euro 36.000.000 per l'anno 2013 (vedi circ. del Dipartimento del 9 ottobre 2012).

Congedi parentali (co.339)

Viene modificato l'articolo 32 del D.Lgs. 151/2001 (T.U. maternità e paternità) relativo ai congedi parentali, in recepimento della direttiva 2010/18/UE dell'8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro europeo. Più specificamente, la nuova norma:

- attribuisce alla contrattazione collettiva di settore, fermo restando quanto attualmente previsto dal T.U. sul congedo parentale, il potere di stabilire le modalità di fruizione del congedo su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa;
- precisa, in ordine al periodo di preavviso da osservare ai fini dell'esercizio del diritto al congedo parentale, che, restando fermo il periodo quindicinale per il preavviso, debba essere indicato l'inizio e la fine del periodo di congedo;
- prevede che il lavoratore e il datore di lavoro possano mantenersi in contatto durante il periodo di congedo, al fine di concordare adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.

Si tratta di novità positive, che superano una rigidità della normativa sul congedo parentale che la Cisl ha da sempre denunciato, chiedendo proprio la possibilità di utilizzare il congedo parentale su base oraria.